



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 83

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr.ssa Lucia Castigliego

OGGETTO:

Avvio istruttoria Antitrust nei
confronti della FNOMCeO.

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento notificato in data 13 settembre 2013, ha comunicato l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della FNOMCeO, ritenendo che l'art. 56 del Codice di Deontologia Medica e i punti cinque e nove della linea guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria costituirebbero una intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 del TFUE (trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

L'istruttoria ex art. 14 L. 287/1990 può concludersi, qualora l'Autorità ravvisi l'infrazione, con la richiesta dell'eliminazione delle infrazioni stesse e/o *"nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura non inferiore all'1% e non superiore al 10% del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida"*.

Ai sensi dell'art. 33 della già citata legge n. 287/1990 contro i provvedimenti dell'Antitrust si può ricorrere al TAR del Lazio che ha la giurisdizione esclusiva.

Successivamente è possibile adire in appello il Consiglio di Stato.

La Federazione ha chiesto di essere sentita dalla competente Direzione dell'Antitrust entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, ed ha provveduto a chiedere formalmente l'accesso agli atti del procedimento.

La FNOMCeO intende tutelarsi al massimo livello, anche attraverso un apposito pool di esperti legali, sin dalla fase procedurale presso l'Antitrust e, ovviamente, anche nel caso, che si spera di evitare, di provvedimento di condanna che,

come già detto, sarebbe impugnato immediatamente di fronte alla competente giurisdizione amministrativa.

Per quanto riguarda il merito della questione, l'Antitrust ancora una volta ritiene applicabile agli Ordini Provinciali la normativa sulle imprese, basata sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che accomuna, ai fini della tutela della libera concorrenza, gli enti esponenziali delle professioni ai cartelli di imprese e i singoli professionisti ad imprese commerciali.

In estrema sintesi, l'Antitrust ritiene che, in base alla normativa vigente (vedi in particolare l'art. 2 della legge 233/06 e la legge 138/11) la pubblicità informativa con ogni mezzo avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni, i titoli professionali ed i compensi delle prestazioni è libera; in tale ambito sarebbero illegittimi, quindi, l'art. 56 del Codice Deontologico e i punti 5 e 9 della linea guida della pubblicità dell'informazione sanitaria.

In particolare, l'Antitrust riterrebbe illegittimo l'art. 56 del Codice Deontologico per quanto riguarda il divieto della pubblicità promozionale in riferimento al principio del decoro professionale e il divieto di pubblicità comparativa.

Ad avviso dell'Ufficio Legale della Federazione il provvedimento dell'Antitrust, anche se menziona l'art. 4 del DPR 137/12, non ne trae le giuste conseguenze.

Si ricorda che questo articolo testualmente prevede:

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145.

Non viene inoltre citata la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (vedi in particolare la sentenza n.10304/13) che ritiene assolutamente applicabile i principi del decoro e della dignità della professione alla pubblicità professionale.

Da ultimo, si sottolinea che l'istruttoria dell'Antitrust prende le mosse da alcune segnalazioni della Società

GROUPON, che lamenterebbe "campagne mediatiche" svolte dalla Federazione contro le sue iniziative commerciali.

Si ricorda che il tema esorbita dai confini della semplice pubblicità sanitaria, ma investe direttamente il più delicato tema dell'accesso indiscriminato ad attività professionali sanitarie molto complesse sulla base solamente di sconti al di sotto anche dei "costi di produzione" con un rischio evidente per la tutela della salute senza considerare l'incentivazione di falsi bisogni.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco

